



Roma, 11.03.2015

Ufficio: DIR/MRT
Prot.: 201500001812/AG
Oggetto: **DL 192/2014 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – chiarimenti del Ministero della salute in merito all’art. 7, comma 4 quater**
Circolare n. 9263

SS
LGS 7
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Decreto “Milleproroghe”:
dal Ministero della salute i chiarimenti richiesti in merito
alla sospensione del requisito dell’idoneità.

Si fa seguito alla circolare federale n. 9255 del 4/3/2015 per comunicare quanto segue.

Come anticipato, la Federazione degli Ordini aveva richiesto al Ministero della salute di fornire, in via amministrativa, un’interpretazione che chiarisse definitivamente l’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 4 quater, del D.L. 192/2014, convertito dalla L. 11/2015, in materia di sospensione dei requisiti per il trasferimento delle farmacie di cui all’art. 12 della L. 475/1968.

In data 10 marzo u.s., è pervenuto il parere (all. 1) dell’Ufficio Legislativo del Dicastero che ha precisato che *“la sospensione riguarda l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento di farmacia e, quindi, non dell’efficacia dei criteri o delle condizioni, in base ai quali il trasferimento è ritenuto valido, bensì dei requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al farmacista interessato e che vanno rinvenuti, esclusivamente, nelle previsioni dell’ottavo comma dell’art. 12 sopra citato”*.

Gli uffici ministeriali, infatti, hanno sottolineato che “ai fini della corretta interpretazione del primo periodo del comma 4 quater dell’art. 7 del decreto legge n. 192/2014 deve tenersi conto dell’inquadramento sistematico dello stesso, ed in particolare della sua correlazione con il successivo secondo periodo il quale dispone che “fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti”. Tale specifica previsione , infatti, induce a ritenere che l’intento del legislatore (per come emerge, peraltro, dagli stessi lavori parlamentari intervenuti nel corso dell’esame del provvedimento di cui trattasi) è quello di delimitare l’ambito di applicazione del disposto differimento ai soli requisiti soggettivi individuati dall’ottavo comma dell’art. 12. Ne consegue, quindi, che la prevista sospensione, pur limitata nel tempo, va riferita esclusivamente alla previsione del solo requisito soggettivo dell’idoneità, previsto ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia per il trasferimento.”

La Federazione, che si è prontamente attivata presso il Ministero al fine di dirimere le criticità connesse all’applicazione della norma in oggetto, esprime il proprio apprezzamento per l’autorevole indirizzo fornito, in quanto l’interpretazione estensiva avrebbe portato allo scardinamento della regolamentazione dei trasferimenti delle farmacie, prefigurando in pratica un’altra forma di liberalizzazione strisciante.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)